

REGOLAMENTO (CE) N. 1524/2000 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2000

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare gli articoli 9 e 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure oggetto di riesame concernenti la Repubblica popolare cinese

- (1) Nell'ottobre 1991 la Commissione ha annunciato l'apertura⁽²⁾ di un'inchiesta antidumping (in appresso denominata «inchiesta iniziale») relativa alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (in appresso denominata «Cina»).
- (2) Nel settembre 1993 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 30,6 % sulle importazioni di biciclette originarie della Cina [regolamento (CEE) n. 2474/93⁽³⁾].
- (3) Nell'aprile 1996 la Commissione ha avviato un'inchiesta concernente l'elusione del dazio [regolamento (CE) n. 703/96⁽⁴⁾], a seguito della quale nel gennaio 1997 il dazio è stato esteso alle importazioni di talune parti di bicicletta originarie della Cina [regolamento (CE) n. 71/97⁽⁵⁾].

2. Misure in vigore concernenti altri paesi

- (4) Nel marzo 1998 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia [regolamento (CE) n. 648/96⁽⁶⁾].
- (5) Nel febbraio 1999 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie di Taiwan [regolamento (CE) n. 397/1999⁽⁷⁾].

3. Domanda di riesame

- (6) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di biciclette originarie della Cina⁽⁸⁾, la

Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle suddette misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «regolamento di base»).

- (7) La domanda è stata presentata nel giugno 1998 dall'Associazione europea dei fabbricanti di biciclette (EBMA), per conto dei produttori comunitari di biciclette la cui produzione complessiva costituisce una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale (in appresso denominati «produttori comunitari denunziati»).
- (8) La EBMA ha dichiarato che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio subiti dall'industria comunitaria. Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti, la Commissione ha avviato un'inchiesta⁽⁹⁾, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

4. Inchiesta

- (9) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame i produttori comunitari denunziati, i produttori esportatori, gli importatori e i consumatori, nonché i rappresentanti del paese esportatore e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (10) La Commissione ha inviato questionari alle parti notoriamente interessate e ha ricevuto una risposta da 10 produttori comunitari denunziati che avevano partecipato all'inchiesta iniziale (in appresso denominati «il campione») e da 14 produttori esportatori cinesi. Fra questi ultimi, avevano esportato biciclette nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta le 11 società qui di seguito elencate:
- Catic Bicycle Co., Ltd
 - Giant (Cina)
 - Huiyang Kenton Bicycle Group Ltd
 - Liyang Machinery (SZ)
 - Merida Bicycles (Cina)
 - Ming Cycle
 - Phoenix Co.
 - Shenzhen Overlord
 - Shenzhen Bao An Bike
 - Shun Lu Bicycle Co.
 - Universal Cycle Corporation (Cina).

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

(2) GU C 266 del 12.10.1991, pag. 6.

(3) GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1.

(4) GU L 98 del 19.4.1996, pag. 3.

(5) GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

(6) GU L 91 del 12.4.1996, pag. 1.

(7) GU L 49 del 25.2.1999, pag. 1.

(8) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 4.

(9) GU C 281 del 10.9.1998, pag. 8.